NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO VALANGHIVO A MONTE DELLA S.S. 641 DEL PASSO FEDAIA DAL KM. 9+850 AL KM. 10+000 IN COMUNE DI CANAZEI. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTACCO PROGRAMMATO DELLE MASSE NEVOSE INSTABILI.

(Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione strade n. 121 di data 11 settembre 2009)

Premesse

Oggetto dell'appalto: L'appalto ha per oggetto la realizzazione di un sistema per la messa in sicurezza del sito valanghivo a monte della s.s. 641 del passo Fedaia dal km. 9+850 al km. 10+000 in comune di Canazei, mediante la fornitura di tutte le apparecchiature e dei dispositivi, l'esecuzione dei lavori per il relativo allestimento, posa in opera, collaudo e messa in esercizio, gli ulteriori servizi necessari per dare l'impianto completamente compiuto e funzionante, la formazione del personale indicato dalla Stazione appaltante per la gestione dell'impianto, nonché la relativa manutenzione ordinaria per il periodo di tre anni a partire dalla data del collaudo funzionale del medesimo impianto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato prestazionale e speciale d'appalto.

L'appalto di cui sopra si configura come appalto di forniture, con lavori e servizi accessori.

Luogo di esecuzione: S.S. 641 del Passo Fedaia dal Km. 9+850 al km. 10+000 nel Comune di Canazei – sito valanghivo n. A10101V016 "Sora Col Mer".

Importo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto degli oneri fiscali: Euro 980.000,00.-. L'importo degli oneri della sicurezza non viene evidenziato, poiché gli elaborati progettuali posti a base di gara sono stati sviluppati ad un livello preliminare e non ne consentono la quantificazione.

In tale importo sono comprese e compensate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto ossia:

- la predisposizione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento secondo quanto indicato all'art. 4 del "Capitolato prestazionale e speciale di appalto":
- la fornitura dell'impianto offerto per il distacco programmato delle masse nevose instabili;
- i lavori per la posa in opera dell'impianto;
- gli oneri di sicurezza relativi ai lavori di posa in opera dell'impianto;
- il servizio di formazione del personale gestore dell'impianto;
- le attività richieste per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto per tre anni:

- gli oneri di sicurezza relativi alle attività del servizio di ordinaria manutenzione dell'impianto per tre anni come specificato nel "Capitolato prestazionale e speciale di appalto".

L'importo sopra indicato è espresso al netto degli oneri fiscali.

Il bando di gara, l'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta – parametri e criteri di valutazione", il Capitolato Prestazionale e Speciale d'Appalto e gli ulteriori elaborati tecnici, le presenti "Norme per la partecipazione alla gara", i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara, i modelli per la formulazione dell'offerta (contenuti nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte - allegati") sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'Ufficio gestioni gare dell'Agenzia per i Servizi, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444) (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio gestioni gare dell'Agenzia per i Servizi, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496423 - fax.: 0461/496422), entro e non oltre 12 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, **almeno 6 giorni** prima della scadenza del temine di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti elementi di valutazione e di ponderazione a cui corrispondono i punteggi che l'Amministrazione appaltante attribuirà (anche avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale):

1. offerta tecnica peso 70%

riguardante i seguenti elementi:

- oneri e modalità di funzionamento peso 56% - tempo: peso 14%

2. offerta economica

peso 30%

Tali elementi sono ulteriormente suddivisi in sottoelementi e sottopesi indicati nell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta – parametri e criteri di valutazione".

Ulteriori indicazioni in merito agli elementi di valutazione nonché l'indicazione della documentazione costituente l'offerta tecnica e quella economica sono indicate nell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta – parametri e criteri di valutazione".

Le caratteristiche tecniche e organizzative descritte nel "Capitolato prestazionale e speciale di appalto" rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà all'esclusione del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.

Par. 1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione degli elementi di valutazione e di ponderazione indicati nell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta – parametri e criteri di valutazione".

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, procedendo, in caso negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 procederà a **sorteggiare pubblicamente** un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax -, **entro e non oltre 10 giorni** dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo **par. 7, punti 1) e 2).**

E' facoltà del partecipante presentare detta documentazione già in sede di gara, inserendola nel plico di cui al par. 2, esternamente alle due buste contenenti l'offerta economica e quella tecnica; si invitano comunque i concorrenti a precostituire i documenti di cui al successivo par. 7, punti 1) e 2).

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

- a) ad escludere il concorrente dalla gara, ad escutere la relativa cauzione provvisoria ed a segnalare il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici qualora le verifiche abbiano dato esito negativo;
- a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, a supporto degli organi di gara.

La commissione di cui sopra, in seduta riservata, provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi secondo quanto specificato nell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta – parametri e criteri di valutazione", redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara.

Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà:

 a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dai verbali della commissione, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, al conseguente esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dalle presenti Norme per la partecipazione, nonché dall'elaborato "Modalità di presentazione

- dell'offerta parametri e criteri di valutazione" e a dare lettura delle percentuali di ribasso offerte:
- b) all'attribuzione del punteggio all'offerta economica, mediante applicazione della formula indicata nell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta parametri e criteri di valutazione".

L'eventuale **verifica dell'anomalia dell'offerta** avverrà secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che così dispone: "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e <u>comunque non inferiore a 15 giorni</u> - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo <u>non inferiore a tre giorni lavorativi</u>, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

In deroga alla disciplina dettata dal D.Lgs. 163/2006 il concorrente può produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'ulteriore documentazione indicata al successivo paragrafo 5.2.1 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara".

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

L'Amministrazione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta e qualora l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all'esame degli elementi forniti sia risultata nel suo complesso inaffidabile ed aggiudicherà la gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta non anomala.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti tecnico-organizzativi dovranno essere comprovati **anche dal concorrente che segue in**

graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati), come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'Amministrazione procederà anche a verificare il possesso, in capo all'aggiudicatario (oltre che al concorrente che segue in graduatoria ed eventualmente anche a campione) dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di posa in opera dell'impianto di distacco programmato delle masse nevose instabili, così come risultanti dall'elaborato "Computo metrico estimativo" presentato ai fini dell'offerta economica. In particolare sarà verificato il possesso di iscrizione nel Registro delle Imprese per attività adeguata (per lavori di importo inferiore a Euro 150.00,00.- art. 34 L.P. 26/93) ovvero di qualificazione SOA nella/e categorie di opere generali e/o specialistiche per un importo adeguato in relazione alla tipologia e alla relativa consistenza economica delle lavorazioni necessarie per la posa in opera dell'impianto risultanti dal computo metrico estimativo, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di qualificazione.

La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Si evidenzia che secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 18 del Capitolato prestazionale e speciale di appalto l'appalto sarà aggiudicato provvisoriamente a favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, previa valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta. Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato prestazionale e speciale di appalto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l'impresa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà presentare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'impianto oggetto di appalto, necessario per l'ottenimento dei nullaosta, pareri, autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Dopo che il progetto esecutivo avrà acquisito gli assensi comunque denominati in ossequio alle norme vigenti, la stazione appaltante darà comunicazione all'impresa provvisoriamente aggiudicataria con lettera A.R. confermando in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto.

Il contratto sarà stipulato subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Par. 2 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER I SERVIZI UFFICIO GESTIONE GARE Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101

38122 - TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 NOVEMBRE 2009

un unico plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità, riportante all'esterno la scritturazione o stampigliatura della denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la seguente dicitura: "GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO VALANGHIVO A MONTE DELLA S.S. 641 DEL PASSO FEDAIA DALKM. 9+850 AL KM. 10+000 IN COMUNE DI CANAZEI. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTACCO PROGRAMMATO DELLE MASSE NEVOSE INSTABILI.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'Ufficio gestioni gare dell'Agenzia per i servizi, con sede in Trento, Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Comporta l'esclusione automatica dalla gara la presentazione del plico e delle buste contenenti rispettivamente e l'offerta economica e l'offerta tecnica in difformità alle modalità indicate nelle presenti Norme per la partecipazione alla gara.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Dogana, n. 8 a Trento,

il giorno 13 NOVEMBRE 2009 - alle ore 9.00

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

Par. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 d dell'art. 38 commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, o facente parte di G.e.i.e., né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione, consorzio e G.e.i.e.).

Ai sensi dell'ad. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma i lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza ditale divieto si applica l'art. 353 del codice. penale.

I consorzi sono tenuti ad indicare nell'istanza di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre, pena l'esclusione.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni oggetto di appalto dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti dell'appalto che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Alla medesima procedura di gara, non posso partecipare, inoltre, Imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. In caso di rilevata partecipazione di Imprese controllanti e controllate, si procederà all'esclusione dalla gara di entrambe le imprese.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in modo da alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle offerte presentate.

Par. 4 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico di cui al precedente paragrafo 2 dovrà contenere al suo interno, a pena

di <u>esclusione</u>, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

- A) l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, secondo quanto specificato alla successiva lettera A);
- B) la cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui al successivo par. 6.1;
- C) la RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto di seguito specificato alla successiva lettera C);
- **D)** la busta contenente l'**offerta tecnica**, a sua volta adeguatamente controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura con le medesime modalità evidenziate al par. 2 con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "**offerta tecnica**":
- E) la busta contenente l'offerta economica, a sua volta adeguatamente controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura con le medesime modalità evidenziate al par. 2 con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "offerta economica".
 Si ricorda che qualora il concorrente voglia produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006, come indicato al par. 5.2, dovrà inserire le medesime esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica (unitamente all'ulteriore documentazione indicata al successivo paragrafo 5.2.1).

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno dell'unico plico, **ma** esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** (unitamente alla cauzione provvisoria e alla ricevuta del versamento a favore dell'Autorità) l'istanza di partecipazione redatta in carta legale, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del Legale rappresentante dell'Impresa, o da suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestanti quanto segue:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1. l'iscrizione al Registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (nel caso in cui il concorrente non sia tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento dovrà presentare dichiarazione sostitutiva attestante tale situazione);
- 2. l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) del D.Lgs. 163/2006;

Art. 38 Requisiti di ordine generale

- 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti:
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;(NOTA BENE: si applica l'art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro");
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione. Lo stesso può essere utilizzato anche con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini di non incorrere in false dichiarazioni, si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Si informa che ai fini della valutazione dell'incidenza sull'affidabilità morale e professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive¹:

- 1. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:
 - partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso art. 416 bis c.p.);
 - corruzione (art. 319 c.p.)

- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p.,

¹ Delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1509 di data 18 giugno 2009

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
- 2. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:
 - 2.a) reati contro l'ordine pubblico;
 - 2.b) reati contro il patrimonio;
 - 2.c) reati contro la pubblica amministrazione;
 - 2.d) reati contro la fede pubblica
 - 2.e) altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;
- valutazione del fatto e della condotta;
- inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
- tempo trascorso dalla commissione del reato;
- presenza di recidiva;
- entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
- elemento psicologico.
- 3. L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:
 - reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;
 - in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;
 - in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;
 - per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di

dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;

- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.
- 3. l'inesistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- 4. che alla gara non partecipano imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ex art. 2359, comma 1 del c.c.;
- 5. di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o che possono influire sulla esecuzione del contratto;
- 6. di avere preso conoscenza dei luoghi oggetto dell'intervento e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole del bando di gara, delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara", del Capitolato Prestazionale e Speciale d'Appalto e relativi allegati e dell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta Parametri e criteri di valutazione", accettandole senza riserva alcuna;
- 7. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto renumerativa:
- 8. che l'Impresa ha tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle altre condizioni del lavoro, nonché del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali:
- 10. Eventualmente, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non piu' ai sensi della serie UNI CEI EN 45000);
- 11. (eventuale per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI): indicazione dell'impresa capogruppo e delle imprese costituenti il raggruppamento, le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese riunite e, per quelli non costituiti, dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 12. (eventuale in caso di Consorzio): dovranno essere indicati la tipologia del Consorzio, le Imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti dell'appalto eseguite da ciascuna consorziata e per i consorzi di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti dovrà

- essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- **13.** (eventuale in caso di G.e.i.e.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e..

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- 14. di essere in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione dei lavori di posa in opera dell'impianto offerto;
- 15. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2006-2007-2008), un fatturato globale non inferiore a Euro 2.000.000,00.-;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E D'ESPERIENZA

- 16. di aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara forniture nei confronti di soggetti aventi sede legale in uno stato membro della Comunità Europea di impianti per il distacco programmato di masse nevose instabili, di importo singolarmente non inferiore a Euro 100.000,00.- al netto di I..V.A. e per un importo complessivo non inferiore a Euro 800.000,00.-. A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco delle forniture con indicazione dei seguenti elementi: data della fornitura, importo e destinatari;
- 17. di aver installato e collaudato con esito positivo da non meno di tre anni (con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara) almeno cinque impianti autonomi ed indipendenti analoghi a quello offerto e che i medesimi impianti sono stati in esercizio per tutte le stagioni invernali trascorse dal momento del loro collaudo (e fino alla data di pubblicazione del bando) con indicazione della loro ubicazione e dell'ente proprietario o gestore; (si evidenzia che secondo quanto indicato all'art. 6 del Capitolato prestazionale e speciale d'appalto per impianti analoghi si intendono esclusivamente impianti per il distacco programmato di masse nevose instabili che soddisfano i requisiti di cui al comma 1.2 dell'art. 2 del capitolato medesimo o impianti a questi equipollenti ai sensi di quanto specificato al comma 1.3 del medesimo art. 2); A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco delle forniture con indicazione dei seguenti elementi: data dell'installazione e del collaudo, importo e destinatari;
- 18. di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la manutenzione ordinaria, per conto di soggetti aventi sede legale in uno stato membro della Comunità Europea, di impianti per il distacco programmato di masse nevose instabili di importo singolarmente non inferiore a Euro 2.000,00.- al netto di I.V.A. e per un importo complessivo non inferiore a Euro 6.000,00.-.. A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco delle manutenzioni con indicazione dei seguenti elementi: data, importo e destinatari.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo

originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

I modelli di dichiarazione (oltre a quelli per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica) sono disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e possono essere richiesti all'Ufficio gestione gare dell'Agenzia per i Servizi.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

B) All'interno dell'unico plico ed esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, deve essere presentata, a pena di esclusione, CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo stimato a base d'appalto, ex art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 6.1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara".

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

C) LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

All'interno dell'unico plico ed esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, deve essere presentata LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO di Euro 40,00.- a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 24 gennaio 2008 - istruzioni contenute sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html - escluso quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e l'individuazione del codice CIG. Gli estremi del versamento non devono essere comunicati al sistema ON LINE dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto, a tutt'oggi, questa Amministrazione non ha aderito.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con la seguente modalità:

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

Nella causale del versamento deve essere indicato:

- il codice fiscale del partecipante
- il codice CUPAT n. 22200906532 che identifica la procedura.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà all'ammissione con riserva del concorrente e richiederà al medesimo la presentazione, entro un termine perentorio, della prova documentale dell'avvenuto pagamento.

- **D) OFFERTA TECNICA**. Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.1 delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*". L'offerta tecnica va presentata in distinta busta, a sua volta adeguatamente controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura con le medesime modalità evidenziate al par. 2 con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: "offerta tecnica".
- E) OFFERTA ECONOMICA. Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2. delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". La busta contenente l'offerta economica dovrà contenere anche la documentazione di cui al successivo paragrafo 5.2.1. L'offerta economica va presentata in distinta busta, a sua volta adeguatamente controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura con le medesime modalità evidenziate al par. 2 con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "offerta economica".

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa ciascuna impresa associata dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai **punti 1 – 18).**

Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento, le parti dell'appalto che saranno eseguite da ciascuna, nonché dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Cumulabilità dei requisiti di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: il requisito di capacità economica di cui al punto 15 della lett. A) par. 4 e i requisiti di capacità tecnica e d'esperienza di cui ai punti 16), 17) e 18) della lett. A) par. 4 potranno essere cumulati dalle imprese partecipanti al raggruppamento, fermo restando che l'importo minimo dei singoli contratti non potrà essere inferiore a quello stabilito rispettivamente in Euro 100.000,00.- per il requisito di cui al punto 16) e in Euro 2.000,00.- per il requisito di cui al punto 18), a pena di esclusione. La somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e a pena di esclusione. Il requisito di cui al punto 14 della lett. A) par. 4 dovrà essere posseduto, nel rispetto della normativa vigente, dalla/e Imprese componenti il raggruppamento che assume/assumono i lavori di posa in opera dell'impianto di distacco programmato delle masse nevose instabili offerto.

Tutti gli altri requisiti **non possono essere cumulati** e devono essere posseduti e dichiarati **singolarmente da ciascuna** impresa raggruppata, **a pena di esclusione.**

000

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. o di G.e.i.e., il consorzio ex art. 2602 c.c. o rispettivamente il G.e.i.e., nonché ciascuna impresa consorziata o facente parte del

G.e.i.e. dovranno rendere le dichiarazioni (sottoscritte da ciascun legale rappresentante o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai **punti 1 – 18).**

In caso di consorzio, ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da <u>ciascuna</u> impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate, nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Cumulabilità dei requisiti di partecipazione in caso di consorzio ex art. 2602 c.c. o di G.e.i.e.: il requisito di capacità economica di cui al punto 15 della lett. A) par. 4 e i requisiti di capacità tecnica e d'esperienza di cui ai punti 16), 17) e 18) della lett. A) par. 4 potranno essere cumulati nell'ambito del Consorzio o G.e.i.e., fermo restando che l'importo minimo dei singoli contratti non potrà essere inferiore a quello stabilito rispettivamente in Euro 100.000,00.- per il requisito di cui al punto 16) e in Euro 2.000,00.- per il requisito di cui al punto 18), a pena di esclusione. La somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e a pena di esclusione.

Il requisito di cui al **punto 14** della lett. A) par. 4 dovrà essere posseduto, nel rispetto della normativa vigente, dal componente che all'interno del Consorzio o del G.e.i.e. assumerà i lavori di posa in opera dell'impianto di distacco programmato delle masse nevose instabili offerto.

Tutti gli altri requisiti **non possono essere cumulati** e devono essere posseduti e dichiarati **singolarmente da ciascuna** impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e., **a pena di esclusione.**

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E..

000

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti <u>non</u> viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in

relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti con riguardo alle associazioni temporanee.

AVVALIMENTO

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni di cui ai punti 1-18, indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei reguisiti e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, da dichiarare specificatamente (si veda il punto 2 delle dichiarazioni sopra indicate);
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

000

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nonché della documentazione di cui al paragrafo 6.1 (cauzione provvisoria), nonché della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto specificato al paragrafo 4 voce "RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI").

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.

Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa dovrà essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica. Le offerte dovranno essere presentate in distinte buste, a sua volta adeguatamente controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura con le medesime modalità evidenziate al par. 2 con riferimento al plico, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "Offerta tecnica", "Offerta economica". Esse andranno quindi inserite nel plico unitamente alla restante documentazione.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta valida, congrua e conveniente per l'Amministrazione.

5.1 OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché di attribuzione del relativo punteggio si rimanda all'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta - Parametri e criteri di valutazione", disponibile nel sito internet appalti.provincia.tn.it.

Resta inteso che:

- * la mancata presentazione:
- della relazione descrittiva dell'impianto per il distacco programmato delle masse nevose instabili offerto, in cui si dia evidenza che l'impianto medesimo risulta conforme ai requisiti minimi stabiliti dall'art. 2 comma 1 del capitolato prestazionale e speciale d'appalto, comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Parimenti si farà luogo <u>all'esclusione dell'offerta dalla gara</u> anche nell'ipotesi in cui la relazione descrittiva dell'impianto sopra citata non sia corredata dei seguenti allegati:

I. nel caso in cui l'offerta preveda l'impiego di dispositivi e/o apparecchiature che sfruttano l'effetto onda d'urto per innescare il distacco controllato delle masse nevose instabili dei subsiti individuati nella tavola grafica n. 5 del progetto preliminare, la documentazione, relativa alle prove e/o misurazioni eseguite da cui si riconosca che l'impianto offerto soddisfa i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.2 dell'art. 2 del capitolato prestazionale e speciale d'appalto;

II. nel caso invece, in cui l'offerta preveda l'impiego di dispositivi e/o apparecchiature che sfruttano effetti diversi da quello dell'onda d'urto sulla neve per innescare il distacco

programmato delle masse nevose instabili dei sub-siti individuati nella tavola grafica n. 5 del progetto preliminare, una relazione tecnica che ne documenti l'equipollenza, in termini di efficacia nell'innesco dei distacchi programmati, agli impianti che sfruttano l'effetto onda d'urto sulla neve aventi i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 .2 dell'art. 2 del capitolato prestazionale e speciale d'appalto;

- * nel caso in cui il concorrente ometta la presentazione:
- della dichiarazione del ribasso temporale offerto, da redigersi utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 1 all'elaborato "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte allegati*", non sarà attribuito alcun punteggio all'elemento 4.1.3. "Tempo";
- * nel caso in cui il concorrente ometta la presentazione:
- della relazione tecnico-descrittiva inerente la "Flessibilità gestionale", da redigersi secondo il modello di cui all'allegato n. 2 all'elaborato "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte allegati*", non sarà attribuito alcun punteggio al subelemento 4.1 .1.1. "Flessibilità gestionale";
- della relazione. tecnico-descrittiva inerente i "Materiali di consumo", da redigersi secondo il modello di cui all'allegato n. 3 all'elaborato "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte allegati*", non sarà attribuito alcun punteggio al subelemento 4.1.1.2. "Materiali di consumo";
- della relazione tecnico-descrittiva inerente la "Sicurezza nelle operazioni di manutenzione e di rifornimento del materiale di consumo", da redigersi secondo il modello di cui all'allegato n. 4 all'elaborato "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte allegati*", non sarà attribuito alcun punteggio al subelemento 4.1.1 .3. "Sicurezza nelle operazioni di manutenzione e di rifornimento dei materiali di consumo";
- della relazione tecnico-descrittiva inerente la "Possibilità di smontaggio e rimontaggio" da redigersi secondo il modello di cui all'allegato n. 5 all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte allegati" non sarà attribuito alcun punteggio al subelemento 4.1.1.4. "Possibilità di smontaggio e rimontaggio".

L'Amministrazione provinciale, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, nominata con delibera della Giunta Provinciale, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta - Parametri e criteri di valutazione".

I modelli per la presentazione dell'offerta tecnica (allegati da 1 a 5 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte - allegati") sono disponibili nel sito internet appalti.provincia.tn.it. e possono essere ritirati in copia presso l'Ufficio gestione gare dell'Agenzia per i Servizi.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

Resta inteso che l'offerta tecnica presentata in sede di gara costituirà specifico vincolo contrattuale al quale l'Aggiudicatario dovrà scrupolosamente attenersi.

Si evidenzia che tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica non potrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta o fare riferimento ad elementi di prezzo contenuti nell'offerta economica, **a pena di esclusione**.

5.2 OFFERTA ECONOMICA

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2 dell'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta - Parametri e criteri di valutazione", l'offerta economica è costituita dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione del ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, rispetto all'importo a base di gara, offerto per l'esecuzione di tutte le forniture, lavorazioni, opere e prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) **computo metrico estimativo** dei lavori necessari all'esecuzione delle opere accessorie.

Resta inteso che la mancata presentazione:

- della dichiarazione del ribasso percentuale (da redigersi utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 6 all'elaborato "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte allegati*",
- del computo metrico estimativo delle forniture, dei lavori e delle altre prestazioni accessorie necessarie per l'esecuzione dell'appalto, che ciascun concorrente è tenuto a compilare in tutte le sue parti secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte allegati" comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica nonché di attribuzione del relativo punteggio si rimanda all'elaborato "Modalità di presentazione dell'offerta - Parametri e criteri di valutazione", disponibile nel sito internet appalti.provincia.tn.it.

Con riguardo alla dichiarazione di cui alla precedente lettera a), si prescrive che comporta l'esclusione la mancata indicazione della percentuale di ribasso in lettere e che in caso di discordanza fra la percentuale di ribasso espressa in cifre e la percentuale di ribasso espressa in lettere, prevarrà la percentuale di ribasso espressa in lettere.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, si terrà conto <u>esclusivamente</u> della percentuale di <u>ribasso</u> offerta in <u>lettere risultante dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera a).</u>

Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate.

I modelli per la presentazione dell'offerta economica (allegati 6 e 7 dell'elaborato *Parametri e criteri di valutazione delle offerte - allegati*") sono disponibili nel sito internet appalti.provincia.tn.it. e possono essere ritirati in copia presso l'Ufficio gestione gare dell'Agenzia per i Servizi.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

In nessun caso, **a pena di esclusione**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

Si precisa che:

- le indicazioni delle voci e quantità riportate nel "Computo metrico estimativo" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

5.2.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente <u>l'offerta economica</u> dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1) eventuale DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 48 del Capitolato prestazionale e speciale di appalto sono subappaltabili per intero e comunque entro il limite del 30% dell'importo totale dell'appalto <u>le sole lavorazioni e forniture relative ai lavori di posa in opera dell'impianto per il distacco programmato delle masse nevose instabili oggetto di appalto.</u> E' in ogni caso fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente in ordine alle categorie dei lavori oggetto dell'appalto e alle relative quote che possono essere subappaltate.

Qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, ricorrere all'istituto del subappalto, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente <u>la precisa indicazione delle lavorazioni che l'offerente intende subappaltare.</u>

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

2) eventuali GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

Si ricorda che in deroga alla disciplina dettata dal D.Lgs. 163/2006, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica, unitamente alla ulteriore documentazione indicata al presente paragrafo 5.2.1.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78).

3) a pena di esclusione, DICHIARAZIONE di cui all'art. 90, comma 5 D.P.R. 554/99, del Legale rappresentante dell'Impresa, o di ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure del Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi) che attesti "di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel "computo metrico estimativo" dalla stessa redatto, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lqs. 163/2006.

Par. 6 MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

All'interno dell'unico plico ed esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, dovrà essere presentata, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di <u>un deposito cauzionale</u> per un ammontare pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto.

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'impresa capogruppo o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio, **a pena di esclusione**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente, **a pena d'esclusione**, se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere presentate in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

> sottoscrizione, a pena di esclusione, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

oppure

Il con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

- massimale o importo garantito pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto;
- > con espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
- a) "il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione dei contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario";
- b) "la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";
- c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
- d) il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
- e) il fidejussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg., nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, a pena di esclusione, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), *integrata a pena d'esclusione*, dalle seguenti clausole:

- "il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione";
- "il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ.".

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la

legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa **aggiudicataria** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- popure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro) presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore:
- ➤ massimale o importo garantito pari al **10% dell'importo contrattuale.** In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
- a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";
- b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale":
- c) "non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";

- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
- e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "Norme di partecipazione alla gara" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

Par. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Si invitano i partecipanti a precostituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, o analogo registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risultino le seguenti diciture:

- che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti:
- II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto;
- III) eventualmente, le speciali abilitazioni per l'esecuzione di impianti elettrici previsti dalla L. 46/90 e s.m. (D.M. 37 dd. 22/01/2008);

2) - Certificati o dichiarazioni rilasciate dal/i committente/i che dimostrino quanto segue:

- che l'Impresa ha realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara forniture nei confronti di soggetti aventi sede legale in uno stato membro della Comunità Europea di impianti per il distacco programmato di masse nevose instabili, di importo singolarmente non inferiore a Euro 100.000,00.- al netto di I..V.A. e per un importo complessivo non inferiore a Euro 800.000,00.-;
- che l'Impresa ha installato e collaudato con esito positivo da non meno di tre anni (con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara) almeno cinque impianti autonomi ed indipendenti analoghi a quello offerto e che i medesimi impianti sono stati in esercizio per tutte le stagioni invernali trascorse dal momento del loro collaudo (e fino alla data di pubblicazione del bando) con indicazione della loro ubicazione e dell'ente proprietario o gestore; (si evidenzia che secondo quanto indicato all'art. 6 del Capitolato prestazionale e speciale d'appalto per impianti analoghi si intendono esclusivamente impianti per il distacco programmato di masse nevose instabili che soddisfano i requisiti di cui al comma 1.2 dell'art. 2 del capitolato medesimo o impianti a questi equipollenti ai sensi di quanto specificato al comma 1.3 del medesimo art. 2);
- che l'Impresa ha svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la manutenzione ordinaria, per conto di soggetti aventi sede legale in uno stato membro della Comunità Europea, di impianti per il distacco programmato di masse nevose instabili di importo singolarmente non inferiore a Euro 2.000,00.- al netto di I.V.A. e per un importo complessivo non inferiore a Euro 6.000,00.-.;
- 3) (per i lavori di fornitura e posa in opera): CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA per attività adeguata (per lavori di importo inferiore a Euro 150.00,00.- art. 34 L.P. 26/93) ovvero di QUALIFICAZIONE SOA nella/e categorie di opere generali e/o specialistiche per un importo adeguato in relazione alla tipologia e alla relativa consistenza economica delle lavorazioni necessarie per la posa in opera dell'impianto risultanti dal computo metrico estimativo presentato in sede di offerta economica, nel rispetto della normativa vigente in materia di qualificazione.
- 4) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
- 5) Se non già dichiarate, elenco delle posizione contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.
- 6) (Eventualmente), CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 7 del D.Lqs. 163/2006.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea,** ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Qualora dalla verifica della documentazione di cui sopra l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione ovvero qualora tale prova non sia fornita, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, segnala il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006 e aggiudica il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura, alle condizioni economiche e tecniche da questo proposte in sede di offerta.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Par. 9 ALTRE INFORMAZIONI

Come risulta dalla determinazione n. 121 di data 11 settembre 2009, assunta dal Dirigente del Servizio gestione strade, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare

l'affidamento dell'appalto nelle more della stipula del relativo contratto.

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. Si dovrà prevedere una somma assicurata come di seguito indicato:

Partita 1 per opere ed impianti permanenti e temporanei: Euro 250.000,00.-;

Partita 2 per opere ed impianti preesistenti: Euro 200.000,00.-;

Partita 3 per spese di demolizione e sgombero: Euro 200.000,00.-.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 38 del Capitolato prestazionale e speciale di appalto.

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 è pari al 5% della somma assicurata per le opere della sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3) con un minimo di Euro 500.000,00.- ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art.108 del D.P.R. n. 554/99, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. l'aggiudicatario dovrà presentare a far data dall'approvazione del progetto, una **polizza di responsabilità civile professionale** per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione dei lavori di fornitura e posa dell'impianto oggetto dell'appalto, per tutta la durata dei lavori medesimi e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo della fornitura e posa in opera dell'impianto.

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 131, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nonché le eventuali proposte integrative di cui alla lett. a) del medesimo comma (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa).

Qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà essere presentato il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), con i contenuti indicati nelle presenti "Norme di partecipazione".

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni degli ulteriori atti di gara, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "Norme per la partecipazione alla gara".

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'AGENZIA - dott. Leonardo Caronna -

PF/RP

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- 5) responsabile del trattamento è il Sostituto Direttore dell'Agenzia.
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.